



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco

Via Sicilia n. 2 - C.A.P. 09080 - P.I. 000353760952 - Tel. 0785/50007 - Fax 0785/50061

Sito web: www.comune.boroneddu.or.it - E-mail: protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it

Prot. n. 2135
del 02.07.2018

ORDINANZA N. 05

Oggetto: Misure per la prevenzione degli incendi all'interno del centro abitato e nelle zone limitrofe - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2018

IL SINDACO

Rilevata la presenza, all'interno del centro abitato e nelle zone limitrofe, di numerosi terreni di proprietà privata infestati da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità;

Constatato che tale situazione, durante la stagione estiva, costituisce grave pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio;

Dato atto che dal 1° Giugno al 31 Ottobre vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo;

Rilevato che le cause del devastante fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione precaria dei suoli edificatori, fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura generata dall'incuria e dall'abbandono degli stessi da parte dei proprietari o di altri aventi titolo;

Considerata la necessità di adottare specifiche precauzioni finalizzate alla prevenzione degli incendi;

Vista la Legge 21 Novembre 2000, n.353 " Legge Quadro in materia di incendi boschivi" ;

Vista la Legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 " Legge forestale della Sardegna", in particolare il Titolo IV, che definisce puntualmente i criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, di cui all'articolo 10 della Legge Quadro 353/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 9 Maggio 2017 della Regione autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le prescrizioni regionali antincendi 2017 con validità triennale 2017-2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/6 del 14 Marzo 2017 della Regione Autonoma della Sardegna, in particolare l'Allegato alla deliberazione con cui sono state approvate le Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019;

Viste le "Prescrizioni regionali antincendi 2017-2019 . Aggiornamento 2018" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 4 Maggio 2018. Modifica del periodo stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. A);

Vista la Determinazione del Direttore Generale della protezione civile n. 234 del 16 Maggio 2108;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Facendo proprie tutte le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 04.05.2018 e suoi allegati

Rammentando che la decorrenza dei termini temporali per le norme di prevenzione e per l'adempimento delle prescrizioni in materia di antincendio, in base alla normativa suindicata, è fissato con la data di inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, ossia per il 1° Giugno c.a.

CON DECORRENZA IMMEDIATA

- 1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima, nonché mantenerli costantemente sgombri da pericoli d'incendio di qualsiasi natura per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio d'incendio;
- 2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- 4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- 6) La Provincia di Oristano e qualsiasi altro Ente o Agenzia, proprietario o gestore di aree dotate di sistema vario, devono provvedere al taglio del fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri;
- 7) I medesimi soggetti dovranno procedere all'asporto del materiale o all'abbruciamento dello stesso previo rilascio di specifica autorizzazione

tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2018)

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nelle Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente Ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari ad **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** quale pagamento in misura ridotta, ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 stabilita ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

AVVERTE

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, da parte del personale comunale della Polizia Municipale, Ufficio Tecnico o su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza, VV. FF., C.F.V.A., l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà all'esecuzione dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

DEMANDA

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, la vigilanza al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza la valenza di tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.22/4 del 04.05.2018, che fanno parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e mediante pubblica affissione.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Oristano, alla Stazione Carabinieri di Ghilarza, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ghilarza, alla Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione

In allegato:

- allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 04.05.2018.

Boroneddu, 02.07.2018

Il Vice Sindaco

F.to Dr.ssa Maria Giovanna Salaris

La presente copia è conforme all'originale